



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO

Il Giudice di pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4568/13 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

Quartararo Andrea, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Saladino, presso il cui studio, sito in
via S. Lo Forte 13, ha eletto domicilio

opponente

CONTRO

Riscossione Sicilia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa
dal Dr. Pietro Di Quarto della sede sociale

Comune di Palermo in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dal Comm. di P.M.
Francesco Ferri

resistente costituito

Oggetto : Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e prescrizione del credito.

Conclusioni : come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con atto introduttivo del 08.04.13, l'opponente impugnava l'intimazione di pagamento della Riscossione Sicilia n. 2962012 9086748765/000, notificata allo stesso in data 02.01.2013, ed ingiungente l'importo di € 548,92 per prescrizione del credito.

L'opponente eccepiva nello specifico il decorso del termine quinquennale di prescrizione, atteso che la detta intimazione di pagamento si riferivano ad una pregressa cartella esattoriale, asseritamente notificata dall'allora Serit Sicilia S.p.a. il 10.05.2005.

Costituendosi in giudizio, il Comune di Palermo eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e depositava copia dei pregressi verbali di contestazione, elevati nel corso degli anni 2001 e 2002.

Costituitasi in giudizio, la Riscossione Sicilia S.p.a. evidenziava il mancato compimento del termine prescrizionale, stante la notificazione dapprima di un preavviso di fermo amministrativo (n. 29620080002299789/000) in data 18.10.2008, e successivamente, di una comunicazione d'avvenuta iscrizione ipotecaria (n. 29620090000211663/900) in data 06.03.2010, quali atti interruttivi dell'eccepita prescrizione.

L'opponente, al riguardo, rilevava l'illegittima notifica di questi ultimi atti, disconoscendo nello specifico le firme apposte nelle rispettive relate di ricevimento.

Orbene, dall'esame degli atti prodotti dalle parti si evince la fondatezza giuridica dell'opposizione di che trattasi.

Al riguardo, si evince anzitutto un'evidente anomalia nella notificazione del verbale di contestazione n. 67087/2001, atteso che dalla lettura della relazione di notifica non emergono in alcun modo gli elementi essenziali, richiesti *ex lege*, per la validità della comunicazione dell'atto all'opponente.

Quest'ultimo, inoltre, disconosceva come proprie le firme apposte alle relate di notifica del preavviso di fermo amministrativo e della comunicazione d'iscrizione ipotecaria, da intendersi quali atti interruttivi dell'eccepita prescrizione del credito ingiunto.

In tal senso, ci si conforma alla pronuncia di codesto Ufficio del G.d.p. di Palermo che, in una fattispecie assolutamente analoga, chiariva che "*con riferimento a tale disconoscimento, ai sensi dell'art. 215 c.p.c. n. 2, alcuna eccezione ovvero istanza di verificaione, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., è stata avanzata*" da controparte opposta.

“Ne discende – continua il G.d.p. nella sentenza n. 1986/12 – la giudiziale inutilizzabilità del detto avviso al fine di vagliare la ritualità del procedimento notificatorio di che trattasi. Dal che deriva la mancanza di prova relativamente alla effettuazione della notifica in contestazione”.

Ritenuto , pertanto, che, ai sensi dell’art. 28 legge 24 novembre 1981 n. 689, il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa si prescrive nel termine di anni cinque dal giorno in cui è stata commessa la violazione ;

Rilevato che la pregressa cartella esattoriale della Serit Sicilia S.p.a. veniva notificata all’opponente nell’anno 2005 ;

Considerato che non risultano sussistere validi atti interruttivi della prescrizione, invocata dall’opponente, in quanto quest’ultimo riceveva regolare notifica dell’intimazione di pagamento impugnata nel corso dell’anno 2013 ;

Alla luce di quanto esposto, l’opposizione proposta appare fondata ex art. 2697 cod. civ., e dunque degna di accoglimento, onde va dichiarata la prescrizione del diritto della Riscossione Sicilia S.p.a. all’esazione del’importo di € 548,92 ingiunto con l’intimazione di pagamento n. 2962012 9086748765/000.

Stante la specificità della controversia, vertente su presunzioni legali, si ritiene che ricorrano i presupposti processuali per compensare interamente fra le parti le spese di lite.

P. Q. M.

In accoglimento del ricorso proposto da Quartararo Andrea, come sopra rappresentato e difeso, in data 08.04.13, dichiara la prescrizione del diritto a riscuotere la somma di € 548,92 ingiunta con l’intimazione di pagamento n. 2962012 9086748765/000 della Riscossione Sicilia S.p.a.

Spese processuali compensate.

Così’ deciso in Palermo il 09/01/2015.

**Il Giudice di Pace
Dott. Vincenzo Vitale**

